



*Comune di Loano*  
*(Provincia di Savona)*

Servizio  
Segreteria Generale

**Registro Ordinanze n. 102 del 31/03/2022**

**ORDINANZA**

**OGGETTO: PROROGA ACCENSIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO**

**VISTO** il D.P.R. n. 74 del 16/04/2013, "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;

**VISTO** l'articolo 5 comma 1 del suddetto D.P.R. "Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici", in base a quale i Sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili.

**CONSIDERATO** che per la zona climatica "C" (art. 2 D.P.R. 412/1993) in cui ricade il Comune di Loano l'esercizio degli impianti termici è consentito con un limite giornaliero di ore 10 nel periodo dal 15 novembre al 31 marzo di ciascun anno;

**RILEVATO** che al di fuori di tale periodo stagionale gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime;

**CONSIDERATO** che le previsioni del tempo prevedono un inizio di Aprile con temperature piuttosto rigide;

**VISTA** la Legge 10/91 "Piano Energetico Nazionale" e il relativo decreto d'attuazione D.P.R. 412 del 26/08/1993;

**PRESO ATTO** dello Statuto Comunale e dei regolamenti locali applicabili;

**RICHIAMATI**

- il D.Lgs. 267/2000, e. s.m.i.;
- la Legge n° 241 del 07.08.1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il D.Lgs. n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del D.Lgs.

14.03.2013, n° 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.2015, n° 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);

- il Regolamento 679/2016 UE "Regolamento generale sulla protezione dei dati", nonché il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;

### **AUTORIZZA**

in deroga a quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. n.74 del 16/04/2013, l'accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento a decorrere dal 01/04/2022 fino al 19/04/2022 per un limite massimo di 6 ore giornaliere;

### **INVITA**

la cittadinanza a limitare l'accensione alle ore più fredde, ricordando l'obbligo di legge di non superare la temperatura di 18° C + 2 ° C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e di 20 ° C + 2° C di tolleranza per tutti gli altri edifici, e al senso di responsabilità affinché si persegua con oculatezza ogni possibile provvedimento atto al contenimento dei consumi energetici;

### **DISPONE**

di provvedere alla pubblicazione della presente ordinanza per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio on line del Comune di Loano e alla pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente;

### **DISPONE altresì**

che il presente provvedimento venga comunicato ai seguenti Servizi:

- al Comando di Polizia Locale per la verifica dell'ottemperanza al presente provvedimento;
- all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di Loano;

### **AVVERTE**

ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente provvedimento è ammesso :

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

**IL SINDACO**  
( Luca Lettieri)